



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorso in Cassazione ex dipendente Lanzillotta Cataldo -
Costituzione in giudizio - Mandato difesa all'avv. Francesco De
Feis.**

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 13 (tredici) del mese di giugno in
TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Visto il ricorso alla Corte di Cassazione promosso dall'ex dipendente Lanzillotta Cataldo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pollicoro, inteso ad ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n° 863 del 28/03-09/05/1995;
- atteso che i primi due gradi del giudizio de quo, curati dall'avv. Pasquale Vieli, si sono conclusi favorevolmente per l'Azienda per cui la pretesa riassunzione in servizio del ricorrente, posto in quiescenza per effetto della legge n° 270/88 inerente l'esodo del personale inidoneo, non è supportata da alcuna normativa e che pertanto la richiesta è da considerarsi temeraria;
- atteso, quindi, doversi costituire in giudizio al fine di ribadire le tesi aziendali;
- atteso, altresì, che l'avv. Pasquale Vieli ha rinunciato a tutti gli incarichi legali a suo tempo affidatigli dall'Azienda e che gli stessi sono stati trasferiti all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali dell'AMAT che, comunque, non è patrocinante in Cassazione;
- atteso, inoltre, l'approssimarsi del termine di scadenza per la costituzione in giudizio;
- ritenuto dover affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT ad un legale patrocinante in Cassazione;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/1986;

- visto lo Statuto aziendale

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio avverso il ricorso alla Corte di Cassazione promosso per le motivazioni in narrativa specificate dall'ex dipendente Lanzillotta Cataldo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pollicoro, affidando l'incarico per la difesa dell'A.M.A.T. all'avv. Francesco De Feis;
- di porre la spesa presuntiva di £ 2.000.000, oltre a IVA e CAP e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1996, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE

(avv. Arturo Masi)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

13 GIU. 1996

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 13/giugno/1996

Prot. n° : Dir. 1205/96

Preg.mo
Avv. Francesco De Feis
Piazza Castello, 3

74100 TARANTO

Allegata alla presente trasmettiamo copia del provvedimento deliberativo n° 138 adottato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda in data odierna, relativo al mandato affidatoLe per la difesa dell'Azienda avverso il ricorso in Cassazione, che pure si allega, promosso dall'ex dipendente Lanzillotta Cataldo, per le conseguenziali determinazioni di competenza della S.V.-

Per ogni e qualsiasi richiesta di documentazione integrativa e/o informazioni sulla questione, La preghiamo di rivolgersi al Capo Ripartizione dell'AMAT avv. Olimpia Cimaglia - tel. n° 7356214.

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

13.6.96



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 14/giugno/1996

Prot. n° : Dir/1206/96

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

p.2. M. Lucibello
14.6.96

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copia del dispositivo della deliberazione assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 13 giugno 1996, contrassegnata con il seguente numero cronologico:

- Del. nn° 138.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

TRIBUNALE DI TARANTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro

Nella causa

tra

Canfilotte Calabro

e

A.M.A.T.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ripete l'appello e conferma l'imputazione. Condanna
l'appellante a pagare all'appellato la somma di lire che
liquida in lire 20.000 per esborso, lire 350.000 per diritti
e lire 800.000 per onori.

Taranto, 18.3.95

Il presidente

n. 863 del 28.3 - 9.5.95

Avv. Vincenzo Pollicoro

Patrocinante in Cassazione

Via Pilagora, 24 - Tel. 27.862

74100 - Taranto

Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ricorre

Lanzillotta Cataldo, nato a Taranto il 12.08.1935,
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pollicoro
del Foro di Taranto, con mandato in margine al
presente atto e con lui elettivamente domiciliato
in Roma, viale Liegi n.48/A, presso lo studio
dell'avv. Dante De Marco, ricorrente,

contro

L'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
(A.M.A.T.), in persona del suo legale rappresentan-
te pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv.
Pasquale Vieli, resistente

per

ottenere l'annullamento, con ogni provvedimento
conseguenziale, della sentenza del Tribunale di
Taranto, Sezione Lavoro, n.863 del 28.03-
09.05.1995, non notificata.

FATTO

Con ricorso depositato in cancelleria il
25.10.1991 Lanzillotta Cataldo esponeva al Pretore
di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, che
il 29.08.1973 era stato assunto alle dipendenze
dell'A.M.A.T. come invalido; che l'Azienda gli

Conferisco mandato
all'avv. Vincenzo
Pollicoro perché m
rappresenti e dife
da nel presente giu
dizio, conferendo-
gli ogni più ampio
potere e facoltà,
compreso quello di
conciliare e tran-
sigere e di elegge-
re domicilio.

Taranto, 08.05.1995

Lanzillotta
Cataldo
s'auto difende
per l'annullamento

Ab. Cron.

CONTENUTO

ad. tras.

Taranto, 11

aveva attribuito la qualifica iniziale di manovale, inquadrandolo nella II^ classe prevista dalla vecchia contrattazione collettiva del settore; che l'assunzione era avvenuta a seguito di precettazione dell'Ispettorato del Lavoro di Taranto, adottata previa verifica delle inadempienze dell'Azienda in materia di assunzioni obbligatorie; che lo sviluppo della carriera lo aveva portato a conseguire la qualifica di operaio specializzato, con inquadramento nel 7° livello di cui alla legge n.30/1978; che, successivamente, con lettera del 03.04.1987, la direzione aziendale gli aveva comunicato la sua inidoneità, accertata dai sanitari della U.S.L. di Taranto, allo svolgimento delle mansioni di operaio specializzato; che, con altra lettera dell'11.01.1989, la stessa direzione aziendale gli aveva comunicato la sua inclusione nell'elenco degli inidonei esodandi, redatto ai sensi dell'Accordo Nazionale di categoria del 04.07.1986; che avverso tale decisione aveva proposto ricorso gerarchico, contestando la fondatezza e la legittimità del provvedimento, anche e soprattutto perché non era stato preso in considerazione il fatto che egli era stato assunto come invalido; che, d'altra parte, nessuna comunicazione gli era stata fatta in

AW. VINCENTI & C. S.p.A.

ordine alla adozione del programma complessivo di esodo dei dipendenti in esubero, la cui approvazione era di competenza della Commissione Amministrativa dell'Azienda; che voci circolanti sul posto di lavoro davano per imminente il collocamento a riposo di esso ricorrente come inidoneo; che il rapporto di lavoro era disciplinato dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva del settore trasporti pubblici.

Osservava inoltre, a sostegno della dedotta illegittimità e infondatezza dei provvedimenti adottati in suo danno, che la dichiarazione di inidoneità (03.04.1987) era successiva alla data entro la quale, secondo l'art.3 della L.n.270/1988, avrebbe dovuto essere dichiarata (30.06.1986); che le comunicazioni della direzione aziendale erano radicalmente nulle perché provenienti da organo assolutamente incompetente e, come tali, da disapplicare; che mancava, comunque, un provvedimento di approvazione dell'intero programma di esodo, le cui previsioni dovevano coprire un arco di 5 anni e doveva contenere un elenco graduato degli esodandi, redatto secondo criteri predeterminati; che, in ogni caso, nei confronti di esso ricorrente, assunto come invalido, doveva trovare applicazione, in

materia di inidoneità, esclusivamente la normativa speciale contenuta nella legge n.482/1968, la quale, in quanto tale, deroga a ogni altra disposizione di carattere generale; che, per di più, a seguito della dichiarazione di inidoneità, gli erano state assegnate le mansioni di usciere (rientranti fra quelle riservate, appunto, alla categoria degli invalidi) e, comunque, rientranti in quelle proprie del livello nel quale era stato inquadrato al momento della sua assunzione; che, in ogni caso, non sussistevano i presupposti di fatto e di diritto necessari per la adozione dei contestati provvedimenti di inidoneità e di esodo.

Concludeva chiedendo la declaratoria di nullità, di illegittimità e di inefficacia - e quindi - la disapplicazione dei provvedimenti di cui sopra con ogni conseguenziale provvedimento di natura patrimoniale, e con condanna della convenuta al pagamento delle spese con distrazione.

Ai fini probatori produceva tutta la documentazione sopra menzionata chiedendo anche la prova per testi sulle circostanze di fatto dedotte in ricorso.

L'udienza di discussione veniva fissata per il giorno 24.01.1992.

Avv. VINCENZO POI I MADA

Frattanto, poiché in data 05.11.1991 la direzione aziendale aveva comunicato al deducente che il suo rapporto di lavoro sarebbe cessato il 30.11.1991, l'istante chiedeva al Pretore già adito, ai sensi dell'art.700 c.p.c., un provvedimento urgente di sospensione della efficacia dell'atto di recesso.

La misura cautelare veniva concessa, nel contraddittorio delle parti, con provvedimento del 29.11.1991, con il quale il Pretore sospendeva l'efficacia del licenziamento e rimetteva le parti, per il merito, alla udienza di discussione già fissata per il 24.01.1992, a seguito del precedente ricorso.

L'A.M.A.T. si costituiva regolarmente in giudizio, contestando le deduzioni del Lanzillotta e la fondatezza del ricorso.

All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente ribadiva e precisava le proprie richieste e, al termine della discussione, il Pretore emetteva dispositivo di rigetto della domanda.

Avverso la anzidetta sentenza il Lanzillotta proponeva appello davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto con atto depositato il 27.09.1993, con il quale sostanzialmente deduceva, ribadendo e meglio articolando quanto dedotto in

primo grado:

a) che il Pretore aveva omissso di esaminare la questione della tardività della dichiarazione di inidoneità, datata 03.04.1987 e, quindi, adottata dall'A.M.A.T. oltre il termine previsto dall'art.3 della L.n.270/1988;

b) che il primo Giudice aveva errato nel ritenere che la legge n.270, e relativa procedura, potesse trovare applicazione anche nei confronti dei lavoratori assunti obbligatoriamente, per i quali, invece, il giudizio sulla invalidità e sulla inidoneità deve sempre essere formulato con la osservanza della speciale procedura prevista dalla legge n.482 (la censura è stata molto argomentata e articolata); tale affermazione, peraltro, contraddiceva l'affermazione del tutto opposta fatta dallo stesso Pretore nel provvedimento cautelare;

c) che il Pretore non aveva considerato che, al momento della formulazione del giudizio di inidoneità, lo stesso avrebbe dovuto essere riferito alle mansioni per le quali il deducente era stato avviato al lavoro, o ad altre equivalenti;

d) che, in ogni caso, il provvedimento di licenziamento era illegittimo in quanto adottato dalla direzione aziendale, mentre la competenza appartene-

Avv. 17

neva esclusivamente alla Commissione Amministrativa (anche questa censura veniva formulata in maniera molto articolata).

L'A.M.A.T. si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'appello del Lanzillotta, del quale chiedeva il rigetto.

Con la sentenza impugnata, di cui in epigrafe, il Tribunale rigettava l'appello per i motivi di cui appresso, condannando il Lanzillotta al pagamento delle spese del giudizio di 2° grado, liquidate in £.1.220.000.

La sentenza va annullata per i seguenti

MOTIVI

1. Erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art.3 della legge 12.07.1988 n.270, anche in relazione agli artt.10 e 20 della L.n.482/1968 (art.360 n.3 c.p.c.).

Sulla eccezione di tardività della dichiarazione di inidoneità del Lanzillotta il Tribunale, confermando la decisione del Pretore, ha sostenuto che la "dichiarazione" di inidoneità del ricorrente sarebbe intervenuta prima del 30.06.1986, in quanto tale dichiarazione dovrebbe ravvisarsi nel giudizio medico legale espresso dalla Commissione Medica della U.S.L. TA/5 l'8.05.1986.

A nostro giudizio siffatta affermazione è errata in quanto la legge stabilisce che entro il 30.06.1986 doveva intervenire la "dichiarazione" di inidoneità, e non l'accertamento sanitario. Ed è evidente che la "dichiarazione" può essere fatta solo dal datore di lavoro (e, quindi, dall'A.M.A.T.) e non dalla Commissione Medica, il cui compito è esclusivamente quello di formulare il parere medico legale.

Tale parere è un semplice atto endoprocedimentale, necessario per la adozione, da parte del datore di lavoro, della decisione conclusiva che, oltretutto, dispiegando effetti di decisiva importanza sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, non può essere formulata, anche per questo motivo, soltanto dal datore di lavoro.

Tale nostra considerazione trova ulteriore conferma nel fatto che la inclusione degli inidonei nel piano di esodo non è obbligatoria, ma è facoltativa. Per cui può anche accadere che un lavoratore giudicato non idoneo dai competenti organi sanitari non venga poi incluso, per i più svariati motivi, nell'elenco degli esodandi.

Né il Tribunale poteva ignorare, come diremo meglio in seguito, che il giudizio formulato dalla

AW. VINCENTI

Commissione Medica della U.S.L. era del tutto illegittimo e, quindi, inesistente, stante la già prospettata competenza esclusiva, in materia, del Collegio Medico di cui all'art.20 della legge n..482. Con la conseguenza che, in fin dei conti, la "dichiarazione" di inidoneità era del tutto priva di un valido supporto di natura medico legale.

Ma di ciò diremo meglio più avanti.

2. Violazione e falsa applicazione della legge

n.482/1968 e, in particolare, dell'art.10, 3° comma, e art.20 stessa legge (art.360 n.3 c.p.c.).
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.).

Giova premettere ad ogni altra considerazione, come ha fatto anche il Tribunale, pur se in maniera incompleta, che, come risulta dalla documentazione in atti:

a) il Lanzillotta è stato avviato al lavoro, presso l'A.M.A.T., con nota dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Taranto del 28.07.1973, nella quale si precisava che: "All'invalido avviato codesta ditta dovrà preferibilmente assegnare mansioni che non richiedano eccessivo impegno fisico e che non lo

espongano comunque a rischio di infortunio";

b) l'assunzione avvenne con nota dell'A.M.A.T. del 29.08.1973, con decorrenza dal 30.07.1973 e "con la qualifica di manovale";

c) nel corso del rapporto di lavoro al ricorrente è stata poi attribuita, per normale progressione di carriera, prima la qualifica di operaio qualificato (nota A.M.A.T. del 24.04.1979), e poi quella di operaio specializzato (nota A.M.A.T. del 04.11.1980);

d) con nota del 24.04.1986, a seguito di una paresi che aveva colpito il Lanzillotta, l'A.M.A.T. chiedeva all'Ufficio Medico Legale della U.S.L. TA/5 di sottoporre a visita medica il ricorrente, per verificare la sua idoneità allo svolgimento delle mansioni di operaio specializzato (non meglio precisate);

e) in data 08.05.1986 la Commissione Medica della U.S.L. TA/5, dopo aver accertato la esistenza di una "tetraparesi spastica in esito di laminectomia dicomplessiva cervicale", formulava il seguente giudizio: "Permanentemente non idoneo come operaio specializzato. Lo stesso può svolgere le mansioni di uscire limitatamente al servizio interno";

f) solo con nota del 03.04.1987 l'A.M.A.T. comuni-

AW. VINCENTI

cava al Lanzillotta la sua inidoneità alle mansioni di operaio specializzato, riconoscendolo idoneo alle mansioni di usciere e disponendo contestualmente che il ricorrente avrebbe svolto tali ultime mansioni "da subito ... ai nuovi uffici della Direzione";

g) il Lanzillotta ha prestato acquiescenza a tale provvedimento e ad ogni effetto consequenziale.

Ebbene, con un ragionamento che, per la verità, non ci è sembrato molto chiaro, il Tribunale ha escluso la applicabilità alla fattispecie delle disposizioni della legge n.482/1968 - da noi invocata - sostanzialmente per le seguenti ragioni:

a) la legge n.482 non ha escluso ed ha, anzi, espressamente ammesso la possibilità, anche per gli invalidi, del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;

b) l'art.10 della legge n.482 prevederebbe il licenziamento per inabilità e per l'aggravamento della infermità, nei termini ivi indicati, "in aggiunta" a quelle normali sopra considerate;

c) la legge n.482 e la legge n.270 opererebbero su piani diversi: nel senso che la prima riguarderebbe la invalidità considerata ai fini dell'avviamento al lavoro, mentre la seconda riguarderebbe i pro-

blemi relativi all'andamento della invalidità nel corso del rapporto di lavoro;

d) anche agli invalidi sarebbe applicabile la legge n.270, in quanto anche nei loro confronti dovrebbe trovare applicazione il principio della eliminazione degli sprechi (dovuti a demansionamenti o dequalificazioni con conservazione del trattamento economico in atto), affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 08.02.1991 n.60.

Siffatto ragionamento del Tribunale ci sembra del tutto errato, per numerose ragioni.

2.1. Non crediamo, innanzitutto, che si possa contestare - e non lo ha fatto neppure il Tribunale - che il licenziamento dell'invalido, nei casi previsti dall'art.10 della l.n.482, costituisca una ipotesi autonoma, e speciale di recesso, che si "aggiunge", come hanno riconosciuto i giudici di appello, ai normali casi di recesso per giusta causa e giustificato motivo. La legge, infatti, è estremamente chiara ed esplicita nel proposito, affermando che "OLTRE che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa o giustificato motivo, i mutilati e invalidi ... possono essere licenziati quando, a giudizio del Collegio Medico provinciale di cui all'art.20...".

Avv. VINCENZO POLLICORO

Ed è evidente che, proprio per quanto sopra, il licenziamento previsto dalla suddetta norma non può rientrare nel "giustificato motivo" normale, il quale potrà e dovrà riguardare ogni altro caso, diverso da quello "speciale" qui considerato.

Ed il Tribunale, pur riconoscendo l'autonomia e la specialità del licenziamento dell'invalido ai sensi dell'art.10 della legge n.482, ha completamente ommesso di esaminare un problema di decisiva importanza da noi sollevato: quello di individuare, cioè, l'organo competente ad accertare lo stato di salute dell'invalido. E tale omissione risulta essere ancora più evidente se si considera che, nel riportare in sentenza la massima della Suprema Corte n.4269/1985, il Tribunale ha implicitamente riconosciuto che i licenziamenti de quibus possono avvenire, appunto, solo quando "a giudizio del Collegio Medico di cui all'art.20, siano accertati la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamenti di invalidità tali da determinare pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli impianti". Nella stessa sentenza richiamata dai Giudici di appello si afferma anche che la speciale procedura di cui all'art.20 è riservata "ai casi più gravi di

evoluzione della invalidità e per la esigenza "di giustificare il recesso in relazione agli scopi e alle finalità della legge".

Si tratta di un problema completamente ignorato dal Tribunale, il quale avrebbe dovuto rilevare, invece, la illegittimità e la invalidità, per assoluta incompetenza, del giudizio espresso dalla Commissione U.S.L. e affermare la conseguenziale illegittimità della inclusione del ricorrente nell'elenco degli esodandi e, conseguentemente, del suo licenziamento.

2.2. La mancanza del giudizio del Collegio Medico di cui all'art.20 della L.n.482 rende superflue le altre affermazioni fatte dal Tribunale, anche esse erronee, come quelle riguardanti i rapporti fra la legge n.482 e la legge n.270.

Non può essere condiviso, infatti, l'affermazione secondo cui la legge n.270, operando su un piano diverso da quello della L.n.482, si occuperebbe solo dell'invalido al momento della sua assunzione; mentre la L.270 si occuperebbe dell'andamento della invalidità nel corso del rapporto.

Per smentire una tale affermazione è sufficiente osservare che la L.n.482, come abbiamo già visto, si occupa dell'andamento della invalidità dell'as-

sunto obbligatoriamente nel corso dell'intero rapporto (dall'assunzione al licenziamento), mentre la legge n.270 si occupa della invalidità sopravvenuta nel corso del rapporto di lavoro dei soli lavoratori assunti "normalmente".

Possiamo anche dire che, in ipotesi, si potrebbe anche ammettere che un invalido assunto obbligatoriamente possa essere considerato "esodabile", ma solo se e quando si siano verificate le condizioni di cui all'art.20: quando, cioè, si sia verificata durante il rapporto una inabilità assoluta o aggravamento della invalidità con pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro e alla incolumità degli impianti. Sempre che il relativo accertamento sia stato compiuto dal Collegio Medico di cui all'art.20; la qual cosa è, comunque, assolutamente imprescindibile.

Non è vero neppure che agli invalidi assunti obbligatoriamente si applicherebbe, come per i lavoratori ordinari, il principio affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata.

E' pacifico, infatti, sia in dottrina che in giurisprudenza, che, mentre nei rapporti di lavoro ordinari le norme che lo regolano tendono al con-

temperamento degli opposti interessi delle parti contraenti in termini esclusivamente "economici", nei rapporti di lavoro degli assunti obbligatoriamente assume particolare interesse e rilevanza, nel contemperamento delle contrapposte esigenze, le particolari finalità di carattere sociale e solidaristico alle quali si ispirano le disposizioni della legge n.482. Ci troviamo, in altri termini, in due situazioni completamente diverse.

2.3. Il Tribunale, richiamandosi ad una sentenza della Suprema Corte (la n.7189/1986) (nella quale, peraltro, si afferma che il giudizio di idoneità deve essere riferito alle mansioni "inizialmente attribuite"), ha anche affermato che non esisterebbe un diritto del lavoratore ad ottenere mansioni corrispondenti alla attività ritenuta compatibile con il suo stato di salute.

Ma, a nostro giudizio, il Tribunale, invece di parlare, in via astratta o di principio, del suddetto diritto, avrebbe dovuto prendere semplicemente atto (la circostanza non è stata neppure riferita in sentenza), che, come abbiamo già ricordato, con la stessa nota con la quale l'A.M.A.T. dichiarava inidoneo il Lanzillotta alle mansioni di operaio specializzato, assegnava allo stesso, con

effetto immediato, quelle di "usciera". Si tratta peraltro di una circostanza - ignorata, lo ripetiamo, dal Tribunale - di decisiva importanza, in quanto la decisione di assegnare al ricorrente le nuove mansioni, costituendo quanto meno una decisione "novativa" del rapporto, non consentiva più la inclusione del Lanzillotta nell'elenco degli esodandi ed il suo licenziamento.

Tanto più che ad una tale decisione l'A.M.A.T. era tenuta per legge.

Vogliamo ricordare in tal proposito che in una ben più recente sentenza (Sez.Lavoro n.1092 del 29.01.1993) la Suprema Corte ha ritenuto che anche fuori dal caso di cui all'art.10 della L.n.482, il datore di lavoro ha sempre l'obbligo di provare la sua impossibilità di utilizzare l'invalido in relazione alla sua residua capacità lavorativa.

3. Ma anche se, per assurda ipotesi - ed in via del tutto subordinata - si volesse ritenere legittimo e, quindi, utilizzabile il giudizio medico-legale della Commissione Medica della U.S.L. TA/5, la inclusione del Lanzillotta negli elenchi degli esodandi ed il licenziamento dello stesso risulterebbero ugualmente illegittimi.

Ciò perché, come abbiamo già ricordato in prece-

denza, il ricorrente fu avviato al lavoro, quale
invalido, con la prescrizione dell'affidamento di
mansioni "che non richiedono eccessivo impegno
fisico", anche al fine di evitare il "rischio di
infortunio".

L'A.M.A.T. assegnò, invece, al Lanzillotta, come
abbiamo ricordato, mansioni di "manovale", le
quali, secondo quanto disposto nell'atto di
"avviamento", avrebbero dovuto essere evitate, pro-
prio perché esse "richiedono un eccessivo impegno
fisico". Per cui non è fuor di luogo affermare che
le mansioni di manovale furono illegittimamente
assegnate al ricorrente.

Per tali ragioni nell'atto di appello avevamo
sostenuto che il giudizio di inidoneità avrebbe
dovuto essere riferito proprio e soltanto alle
mansioni di avviamento al lavoro.

A tal proposito il Tribunale ha affermato che il
giudizio di idoneità andava riferito, invece, alle
mansioni acquisite nel corso del rapporto di lavoro
e che, in ogni caso, la inidoneità era stata accer-
tata anche con riferimento alle mansioni iniziali
di avviamento al lavoro.

Anche queste affermazioni non sono esatte sia
perché la progressione di carriera poteva e doveva

avvenire nel rispetto dell'assegnazione di mansioni indicate dall'Ufficio del Lavoro nell'atto di avviamento, sia perché non è per nulla vero che la U.S.L. ha affermato la inidoneità del ricorrente anche alle mansioni iniziali.

La U.S.L., infatti, ha indicato come possibili le mansioni di "usciera" e queste rientrano fra quelle che non comportano "eccessivo impegno fisico", di cui nell'atto di avviamento al lavoro. Tanto più che le mansioni di "usciera" sono considerate dalla legge "equivalenti" a quelle di manovale. Lo afferma l'art.13 della L.n.482, nel quale si legge che: "Per il personale ... dei servizi pubblici di trasporto in concessione ... le assunzioni obbligatorie sono limitate alle seguenti qualifiche: a) manovali ... operai; b) guardie e custodi ...; portieri e inservienti".

Per cui, al di là anche della equivalenza delle anzidette qualifiche, è fin troppo evidente che per un lavoratore del settore dei trasporti pubblici si potrebbe parlare di licenziamento solo se e quando, a tutto concedere, risultasse impossibile la sua utilizzazione in una qualsiasi delle suddette qualifiche.

Comunque, lo ribadiamo ancora una volta, tale

diversa utilizzazione fu a suo tempo decisa e
disposta dalla Azienda A.M.A.T..

4. Violazione e falsa applicazione dell'art.3
della L.n.270/1988 (art.360 n.3 c.p.c.). Omissa
motivazione su un punto decisivo della causa
(art.360 n.5 c.p.c.).

Dalla documentazione prodotta ex adverso (ed alle-
gata in copia nel nostro fascicolo) risulta che il
direttore di esercizio dell'A.M.A.T. adottò un
ordine di servizio (n.448 del 17.11.1988), con il
quale, richiamandosi all'art.3 della L.n.270, si
limitava a formulare un elenco di 28 lavoratori
inidonei esodabili (fra i quali non vi era il
Lanzillotta), informando contestualmente i dipen-
denti che "entro il 29.11.1988 l'Azienda inoltrerà
il piano definitivo di esodo quinquennale valido
per il periodo 1988/1992 all'I.N.P.S. di Roma ...".

Con successivo ordine di servizio (n.18/1988), lo
stesso direttore formulava un nuovo e definitivo
elenco, senza alcuna altra precisazione, nel quale
si precisava che gli esodabili erano 64, fra i
quali, questa volta, rientrava anche il Lanzillot-
ta, posto al 50° posto.

Nelle nostre difese abbiamo sostenuto (a
prescindere dalle questioni di competenza di cui

diremo fra un momento) che i due ordini di servizio non contenevano alcun "piano", in quanto, si limitavano a indicare l'elenco dei lavoratori esodabili senza la indicazione dei criteri di scelta (anzianità di servizio, grado di invalidità, situazione familiare e gli altri indicati dalla norma anzidetta). Abbiamo anche rilevato la censura di un qualsiasi criterio predeterminato per la compilazione dell'elenco.

La cosa, ovviamente, è particolarmente importante per il ricorrente il quale ancora oggi non è in grado di sapere per quale motivo egli è stato incluso solo nel secondo elenco degli esodabili, mentre era stato escluso dal primo; ed in base a quali criteri sia avvenuta la sua inclusione.

Ma su tale punto la impugnata sentenza è incorsa in un vizio di carenza di motivazione, in quanto la questione è stata semplicemente ignorata.

Avevamo anche dedotto la totale illegittimità del "piano di esodo" (rectius: dei due ordini di servizio del direttore dell'Azienda) in quanto il "piano" doveva essere approvato con regolare atto deliberativo della Commissione Amministratrice dell'Azienda, unico organo con funzioni deliberative e, in quanto tale, competente a farlo. Tanto più

che l'adozione del "piano" comportava anche evidenti problemi di spesa.

Senonché, come abbiamo già osservato, non solo un vero "piano" non vi è mai stato, ma le decisioni de quibus sono state adottate dal direttore (organo esclusivamente esecutivo), con i due ordini di servizio anzidetti.

Tanto ciò è vero che, proprio e soltanto dopo l'eccezione da noi sollevata nel ricorso introduttivo del giudizio davanti al Pretore, l'Azienda si è preoccupata di far adottare alla Giunta Municipale una deliberazione di approvazione "in sanatoria" del piano (rectuis: dei due indecifrabili ordini di servizio del direttore).

Tale deliberazione è stata adottata, però, il 13.12.1991; e cioè successivamente alla comunicazione del licenziamento, che è avvenuta il 05.11.1991.

Il Tribunale ha ritenuto di poter superare tale obiezione affermando che la anzidetta deliberazione avrebbe avuto una "efficacia sanante ex tunc", come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n.71 del 23.01.1993. Per cui, a suo giudizio, sarebbe legittima la inclusione del Lanzillotta nell'elenco degli esodandi (il Tribunale nulla ha

detto, invece, in ordine agli effetti dell'anzidet-
ta deliberazione sul licenziamento).

Anche questa affermazione dei Giudici di secondo
grado ci sembra erronea, per due decisive ragioni.

La prima va individuata nel fatto che la "sanato-
ria", traducendosi, sul piano effettuale, in una
"retroattività" dell'atto, non può mai riguardare
diritti soggettivi già sorti, la cui lesione o
affievolimento comporta, addirittura, la disappli-
cazione dell'atto amministrativo.

La seconda ragione va individuata nel fatto che la
ripetuta deliberazione di sanatoria è chiaramente
viziata da eccesso di potere e sviamento di causa,
essendo stata adottata al solo scopo di vanificare
la eccezione giudiziale del Lanzillotta. La ecce-
zione è stata sollevata, infatti, nel ricorso al
Pretore depositato l'08.11.1991 e notificato il
23.11.1991; mentre la deliberazione è stata adotta-
ta il 13.12.1991, e cioè immediatamente dopo la
notificazione del ricorso, chiaramente su parere e
richiesta del difensore dell'Azienda.

In proposito è stato ritenuto che: "E' illegittimo
per eccesso di potere il provvedimento amministra-
tivo che risulti in sanatoria di un altro atto
viziato, al solo fine di consentire che sia respin-

to il gravame proposto contro quest'ultimo, giacché, ove si ammettesse in tal caso la legittimità dell'esercizio del potere di convalida o di ratifica, l'Autorità amministrativa finirebbe con l'eludere le garanzie predisposte a tutela del ricorrente leso dal primo provvedimento e frustrerebbe l'interesse di questo ad ottenere una decisione di annullamento dell'atto viziato" (C.Stato 25.05.1987 n.336, V^a Sezione).

5. Omessa motivazione su un punto decisivo della causa (art.360 n.5 c.p.c.)

Il licenziamento del ricorrente, come risulta dagli atti di causa, è stato comunicato (e disposto) dal direttore dell'Azienda, con nota del 05.11.1991, in assenza di un qualsiasi atto deliberativo della Commissione Amministratrice.

Su tal punto avevamo osservato che, a norma del 3° comma dell'art.6 del R.D. 15.10.1925 n.2578 (T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie) "La Commissione delibera ancora, entro i limiti e non le modalità prescritte dal regolamento dell'Azienda, circa gli uffici, gli stipendi, la indennità ed i salari e circa la nomina, la sospensione ed il licenziamento dei salariati e degli impiegati".

Correlate a questa disposizione sono le altre secondo le quali il direttore si deve limitare a dare "esecuzione" alle deliberazioni della C.A. (art.33, lettera b del D.P.R. 04.10.1986 n.902), mentre, in materia di licenziamenti, può solo proporre alla C.A. la adozione di atti deliberativi (art.34 stesso decreto lettera d), salve le decisioni dell'Organo Colegiale.

Secondo le disposizioni di cui sopra, le quali sottintendono innumerevoli ragioni di natura amministrativa, economica e previdenziale ecc... (fra le quali anche quella di consentire il controllo nell'atto da parte del CO.RE.CO.) ci sembra incontestabile che la risoluzione del rapporto di lavoro debba essere decisa, sempre e comunque, con deliberazione della C.A..

Tale atto deliberativo, inoltre, è totalmente autonomo da quello riguardante la approvazione del "piano di esodo", del quale quest'ultimo costituisce soltanto il presupposto.

Cosicché il licenziamento è stato disposto non soltanto in assenza di un piano già approvato dalla C.A., ma anche in assenza di una deliberazione di risoluzione del rapporto di lavoro, validamente adottata dall'Organo competente.

La conseguenza di tale mancanza è la evidente illegittimità del licenziamento anche sotto questo profilo.

Ebbene, nonostante il carattere assolutamente decisivo della eccezione, anche questa è stata semplicemente e totalmente ignorata dal Tribunale, il quale, è incorso in un innegabile vizio di omessa motivazione.

6. Le spese di tutti i gradi del giudizio vanno poste a carico dell'A.M.A.T., con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Pollicoro che conferma di averne fatto integrale anticipazione.

P.T.M.

Voglia codesta Ecc.ma Suprema Corte, respinta ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, che tutte si impugnano nel modo più completo e radicale, in accoglimento del presente gravame, così provvedere:

1) accogliere il ricorso proposto e, per l'effetto, cassare l'impugnata sentenza del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro - n.863 del 28.03-09.05.1995 e di cui in epigrafe;

2) adottare ogni altra conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di tutti i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;

Si producono il fascicolo di primo e di secondo
grado con tutta la relativa documentazione; copia
autentica della sentenza impugnata; nota di richie-
sta di trasmissione del fascicolo di ufficio.

Roma-Taranto, 08.05.1996.

av. Cennamo

Oggi 9 maggio 1996 in Taranto. Richiesto dall'avv.
Vincenzo Pollicoro, io sottoscritto, Ufficiale
Giudiziario dell'Ufficio Unico presso la Corte di
Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ho
notificato copia di quanto innanzi all'Azienda
Municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.),
in persona del suo legale rappresentante pro tempo-
re, presso il suo procuratore in giudizio, domici-
liatario e difensore avv. Pasquale Vieli, con
studio in Taranto, via Leonida n.84, ivi recandomi
e consegnando a mani.

*Della Segreteria di
Studio Annalisa Levantaci h*

14 9/5/96

GUIDO DE SIO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

16/110

URGENTI

Si notificano oggi
Roma - 18-6-96
[Signature]

ECC.MA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. Lavoro

CONTRORICORSO

per l'A.M.A.T. (oggi Azienda per la Mobilità nell' Area di Taranto) già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Feis e con lui elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo 9, nello studio Gianmarco Grez, giusta mandato a margine del presente atto e delibera presidenziale n. 138 del 13.6.1996,

contro

LANZILLOTTA Cataldo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pollicoro e domiciliato in Roma, viale Liegi 48/a, presso lo studio dell'avv. Dante De Marco, ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, sez. lavoro, n. 863 del 28.3 - 9.5.1995, non notificata, con la quale veniva rigettato l'appello proposto dal Lanzillotta nei confronti dell'impugnata sentenza del Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del lavoro, emessa inter partes il 24.1.1992.

FATTO

Lanzillotta Cataldo fu assunto il 29.8.1973 come invalido alle dipendenze dell'AMAT, con la qualifica di manovale. Successivamente, fu inquadrato come operaio specializzato; in data 11.1.1989 egli fu incluso nell'elenco degli inidonei esodandi, redatto ai sensi dell'accordo nazionale di categoria del 4.7.1986; con ricorso gerarchico, il lavoratore in questione impugnava quest'ultimo provvedimento ritenendo tardiva la dichiarazione di inidoneità rispetto al disposto di cui all'art. 3 della L. n. 270/88; assumeva inoltre la nullità delle comunicazioni ricevute per essere le stesse provenienti da organo

Avv. francisco de feis
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e nelle fasi successive di impugnazione ed esecuzione, conferendoVi ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di conciliare, transigere, rinunciare, riscuotere e quietanzare, con promessa di rato e valido. Vi autorizzo a nominare in Vs. vece altro procuratore con gli stessi poteri. Eleggo domicilio nel ~~lo~~ studio in Taranto GREGZ in Rond. L. VIGORIO 25 Roma Michelangelo Taranto, 15/6/1996

[Signature]
Si autentica
con [Signature]

incompetente, il quale peraltro aveva adottato il provvedimento senza la previa approvazione dell'intero programma di esodo; deduceva infine che nei suoi confronti ed ateso il suo status di invalido, avrebbe dovuto trovare applicazione in materia di inidoneità esclusivamente la normativa speciale contenuta nella L. n. 482/68. In sede di prime cure dinanzi ai Pretore, e successivamente dinanzi al Tribunale, il Lanzillotta ha inutilmente sostenuto le suesposte ragioni, che i Giudici di merito hanno disatteso rigettando sia la domanda introduttiva che il successivo appello.

Con l'odierno ricorso insiste il Lanzillotta chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi in diritto; 1) erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 12.7.1988 n. 270, anche in relazione agli artt. 10 e 20 della L. n. 482/1968; 2) violazione e falsa applicazione della L. n. 482/68 e, in particolare, dell'art. 10, 3° co. e art. 20 stessa legge; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; 3) illegittimità dell'atto di inclusione del Lanzillotta negli elenchi degli esodandi e del licenziamento adottato; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 270/88; omessa motivazione su un punto decisivo della causa; 5) omessa motivazione su un punto decisivo della causa.

Con il presente atto, a mezzo del sottoscritto procuratore e difensore, si costituisce l'AMAT impugnando ogni avversa deduzione ed eccezione, rilevandone la infondatezza sì come argomentate nei motivi innanzi trascritti. La sentenza impugnata è corretta, aderente ai principi di diritto che regolano la materia de qua, della normativa specifica applicata e congruamente motivata senza che essa presenti vizi logici di alcun genere. Essa quindi va confermata

ancora una volta, con i seguenti motivi in

DIRITTO

A - Erronea è l'argomentazione del ricorrente circa l'eccepito difetto di "dichiarazione" di inidoneità prevista dall'art. 3 della L. n. 270 per essere stata quest'ultima effettuata non dal datore di lavoro ma dalla commissione medica. Sui punto, il Tribunale, ed ancor prima, il Pretore, hanno esaurientemente argomentato con esatta applicazione della normativa;

B - del pari, esattamente il Tribunale di Taranto ha escluso l'applicabilità alla fattispecie in esame delle disposizioni della L. n. 482/68. E' ormai *jus receptum* che la L. n. 270 e la n. 482 contengono discipline non sovrapponibili e che, in particolare, la L. n. 270 è sicuramente applicabile anche agli invalidi avviati ex lege n. 482, conformemente al pronunciamento della Corte Costituzionale dell'8.2.1991 n. 60. Ogni altra avversa argomentazione è priva di pregio ed appare in netto contrasto con gli stessi principi cardine del sistema di norme disciplinanti la materia del rapporto di lavoro degli invalidi dall'atto dell'assunzione sino alla progressione della carriera ed alla risoluzione del rapporto. E' inoltre corretta la sentenza nel punto in cui ritiene legittima la inclusione del Lanzillotta negli elenchi degli esodandi ed il conseguente loro licenziamento: il Tribunale, invero, ha giustamente e con corretta applicazione delle norme in vigore ritenuto che il giudizio di inidoneità dell'invalido andava riferito alle mansioni acquisite nel corso del rapporto di lavoro e che, in ogni caso, nella specie la inidoneità era stata accertata anche con riferimento alle mansioni iniziali di avviamento al lavoro. Le contrarie argomentazioni dell'odierno ricorrente non scalfiscono in alcun modo la esattezza e l'intrinseca logicità delle argomentazioni dei Giudici di merito.

C - Va ancora rilevata la scarsa consistenza del motivo n. 4 del ricorso, in ordine alla mancanza del "piano di esodo" riferito alla posizione del Lanzillotta: la delibera adottata, sia pure ex post, ha avuto un'efficacia sanante ex tunc, sicchè l'eventuale vizio meramente formale dell'atto di inclusione del Lanzillotta nell'elenco degli esodandi è stato sanato. Le argomentazioni in senso contrario appaiono del tutto sformite di fondatezza.

D - Infine, infondato è anche il motivo sub n. 5 del ricorso.

Con ogni più ampia riserva di illustrare e dedurre ulteriormente, allo stato si rassegnano le seguenti

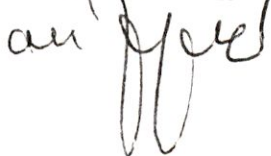
conclusioni

voglia l'ecce.ma Corte di Cassazione, sez. Lavoro, così provvedere:

- 1) rigettare il ricorso siccome infondato, inammissibile ed improponibile, e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
 - 2) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
8. Produce: copia del ricorso notificato; delibera presidenziale di affidamento incarico; fascicolo del giudizio di merito.

Taranto - Roma, li 16 - 6 - 1996

avv. Francesco De Feis

an 

RELAZIONE DI NOTIFICA

Istante la parte costituita come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato copia del presenta atto al sig. Lanzillotta Cataldo, elettivamente domiciliato in Roma al viale Liegi n. 48/a presso lo studio dell'avv. Dante De Harco, ivi recandomi e consegnandone copia a mani

proprie dell'avv. Dante De Harco -
Atene 18/6/1996

440 PLACENTINO LUCIANO
Aiutante UNEP
CORTE D'APPELLO ROMA

1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO

N.

863

N.

5686

CRON.

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, composto dai magistrati

Alberto ROSSANI -presidente

Raffaele CIQUERA -giudice est.

Salvatore CASCIARO-giudice

ha pronunciato la seguente sentenza nella controversia in grado di appello iscritta al n.

3001 r.g. 1993 tra

LANZILLOTTA Cataldo (avv. Vincenzo Pollicoro)

appellante

contro

A.M.A.T. (avv. Pasquale Vieli)

appellato

OGGETTO: annullamento provvedimento esodo

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 27 settembre 1993 Cataldo Lanzillotta, dipendente dell'azienda municipalizzata autotrasporti di Taranto, ha impugnato la sentenza del pretore del lavoro di Taranto n. 559 del 1992, che aveva respinto la domanda del lavoratore intesa ad ottenere la declaratoria di inapplicabilità nei suoi confronti della disciplina relativa ai lavoratori inidonei esodabili ai sensi dell'art. 3 della l. n. 270 del 1988 e comunque la

nullità, illegittimità e la disapplicabilità della nota della direzione di esercizio dell'11.1.1989 e di ogni altro atto consequenziale con la quale si comunicava l'inclusione del dipendente nel programma di esodo.

L'azienda appellata, costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della impugnata sentenza.

Nella odierna udienza la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo in udienza per i seguenti

Motivi

Con il primo motivo di appello il Lanzillotta lamenta che il pretore ha omissis di valutare il primo dei motivi della dedotta illegittimità del provvedimento di inclusione del dipendente negli elenchi degli esodanti, ossia la tardività della dichiarazione di inidoneità, intervenuta il 3.4.1987 e quindi successivamente al 30.6.1986.

Il motivo non è fondato, in quanto il pretore ha esplicitamente motivato sul punto, indicando quale data della dichiarazione di inidoneità quella del maggio 1986, risultante dal verbale n. 23 della commissione medica collegiale (v. doc. n. 6 prod. appellata nella procedura ex art. 700 c.p.c. promossa dal Lanzillotta).

Con altro motivo di appello il Lanzillotta ripropone in questa sede la tesi secondo cui le disposizioni della l. n. 270 del 1988 non sarebbero applicabili nei suoi confronti, perché avviato al lavoro ai sensi della l. n. 482 del 1969 e

pertanto soggetto a licenziamento solo nelle ipotesi previste dall'art. 10, ossia per perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento della invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Il motivo è infondato.

In punto di fatto va premesso che:

- a) l'appellante è stato assunto alle dipendenze dell'Amat in applicazione della l. n. 482 del 1968 in qualità di invalido civile con la qualifica di manovale;
- b) nel corso del rapporto ha mutato la qualifica iniziale in quella di operaio specializzato;
- c) nel maggio del 1986 è stato dichiarato inidoneo allo svolgimento delle mansioni correlate all'ultima qualifica ed a quelle corrispondenti alla qualifica di manovale.

Ciò posto, osserva il collegio che la disciplina richiamata dall'appellante in tema di collocamento obbligatorio non pone alcuna limitazione alla disciplina ordinaria dei licenziamenti individuali: l'art. 10 della l. n. 492, al comma 1, prevede la applicazione del normale trattamento economico, giuridico e normativo per i lavoratori assunti a norma della predetta legge; al successivo terzo comma espressamente richiama le ipotesi di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, prevedendo in aggiunta quelle cui ha fatto riferimento l'appellante e disponendo che

in dette fattispecie venga adottata la procedura di cui all'art. 20.

La giurisprudenza ha poi chiarito che l'art. 10 della l. 2 aprile 1968 n. 482 -nello stabilire che gli invalidi ed assimilati, considerati dalla legge stessa possono essere licenziati quando, a giudizio del collegio medico di cui all'art. 20, siano accertati la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamenti di invalidità tali da determinare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nonché alla sicurezza degli impianti- non introduce nuove e diverse cause di licenziamento rispetto alla disciplina ordinaria, ma limita ai casi più gravi di evoluzione della invalidità la possibilità di giustificare il recesso in relazione agli scopi ed alle finalità della legge medesima, mentre rimane comunque salva -come espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 10 citato -la normativa generale del recesso per giusta causa o giustificato motivo (Cass. 19 luglio 1985 n. 4269, *Giust. civ.*, Mass. 1985, fasc. 7).

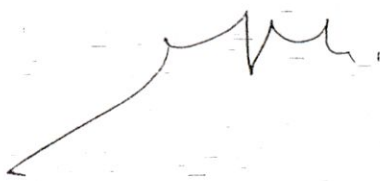
Sempre in tema di collocamento obbligatorio, la suprema Corte ha precisato che dopo la costituzione del rapporto e l'assegnazione all'invalido di mansioni compatibili con il suo stato di minorazione, il datore di lavoro non ha l'obbligo, nel corso del rapporto, di reperire mansioni più leggere e compatibili con l'aggravato stato di

invalidità nella ipotesi in cui l'aggravamento abbia reso il dipendente inidoneo alle mansioni inizialmente attribuitegli, sicché la impossibilità sopravvenuta di svolgere dette mansioni costituisce giustificato motivo di recesso, non sussistendo un diritto del lavoratore al mutamento di tali mansioni in ragione del peggioramento delle sue condizioni di salute (Cass. 4 dicembre 1986, n. 7189, *cit.*, Mass. 1986, fasc. 12).

Pertanto nulla impedisce di applicare alla dedotta fattispecie la disciplina introdotta dalla l. n. 270 del 1988, la cui finalità va ravvisata nella necessità di razionalizzare l'organizzazione delle aziende di pubblico trasporto, nelle quali il problema degli "inidonei" era determinato da una diffusa prassi applicativa dell'art. 27 del regolamento del 1931, n. 147, in forza della quale veniva garantito al dipendente non solo la conservazione del posto di lavoro e la retribuzione raggiunta, ma la conservazione della dinamica salariale e delle competenze correlate alla mansione per la quale il lavoratore era stato dichiarato inidoneo, seppure in concreto adibito in mansioni ausiliarie o di semplice attesa (cfr. Corte cost. 8 febbraio 1991 n. 60, *Foro it.* 1991, 3300).



In altri termini il Lanzillotta non può invocare la disciplina sul collocamento obbligatorio delle categorie protette per sottrarsi alle conseguenze poste dal



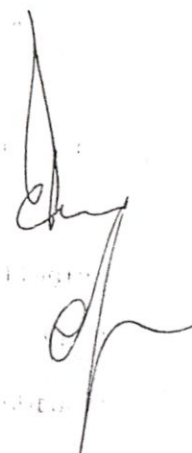
prepensionamento coatto introdotta dalla l. n. 270 del 1988, in quanto le normative in esame operano su piani diversi: nella prima lo stato di invalidità rileva ai fini dell'avviamento al lavoro, ma sempre nel rispetto della compatibilità tra mansioni affidate al dipendente e la ridotta capacità lavorativa di quest'ultimo; la seconda invece interviene a sanare quelle situazioni nelle quali il lavoratore inidoneo allo svolgimento delle mansioni proprie della categoria di appartenenza conservava il trattamento economico corrispondente alla qualifica di fatto non più rivestita.

Va aggiunto che l'appellante, sebbene assunto in forza delle norme sul collocamento obbligatorio con la qualifica di manovale, ha nel prosieguo del rapporto di lavoro acquisito la qualifica di operaio specializzato e che il giudizio di inidoneità è riferito non solo alle mansioni originarie, ma anche alle ultime effettivamente svolte, sicchè sotto entrambi i profili deve ritenersi legittima la inclusione dell'appellante nel programma di esodo.

Con il terzo motivo di gravame l'appellante sostiene che il giudizio di inidoneità dovrebbe essere riferito non già alle mansioni di operaio specializzato, ma alle mansioni per le quali l'assunzione è avvenuta e non solo con riferimento a quelle di manovale, ma anche a quelle elencate dal co. 2

dell'art. 13 della l. n. 482 del 1968 da considerarsi tra loro equivalenti.

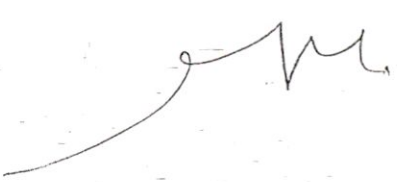
Anche questo motivo è infondato. L'art. 3 della l. n. 270 del 1988 espressamente indica le mansioni cui fare riferimento per la dichiarazione di inidoneità in quelle corrispondenti alla qualifica di provenienza: del resto ciò si spiega avendo presente le finalità della legge come innanzi riassunte, in quanto qualora dovesse essere accolta la tesi dell'appellante non si realizzerebbe l'effetto voluto dalla normativa in esame e cioè quello di evitare l'erogazione di trattamenti retributivi (correlati appunto alla qualifica di provenienza) per lo svolgimento di mansioni inferiori e per le quali la retribuzione percepita non risulta più giustificata (cfr. Cass. 28 gennaio 1993 n. 1506, *Giust. civ.*, Mass., 1993, 153).



Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante deduce che il programma di esodo non è stato mai approvato dalla Commissione amministratrice dell'azienda a norma dell'art. 6 co. 3 del r.d. 15.10.1925 n. 2578 (t.u. sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie).

Il motivo è infondato.

Risulta dagli atti di causa che l'atto deliberativo riguardante l'elenco dei esodanti inizialmente adottato dal direttore di esercizio (organo incompetente) è stato poi



approvato in sanatoria dalla Giunta municipale, perchè la Commissione amministratrice non era al tempo operante, con delibera del 13.12.1991 n. 227 (v. prod. appellata): la convalida ha efficacia sanante *ex tunc* (cfr. Cons. Stato 21 gennaio 1993, n. 71, *La sett. giuridica*, 1993, 29) e pertanto deve ritenersi legittimamente deliberata l'inclusione del Lanzillotta negli elenchi del personale inidoneo per gli effetti di cui alla l. n. 270 del 1988.

La sentenza deve pertanto essere confermata.

Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.q.m. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese di lite, che liquida in lire 20.000 per esborsi, lire 350.000 per diritti e lire 850.000 per onorario.

Taranto, 28 marzo 1995

L'estensore

[Signature]

Il presidente

[Signature]

9 MAG. 1995

DEPOSITATA OGGI NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

(Clemente CAFFIO)

Addi 9.5.96
istanza di Taranto

IL DIRETTORE

Addi 27.05.1996
Richieste n° 1 autentiche
n° 8 copie per
facciate
con - senza urgenza
dall'Avv. Pollicoro
Riscossi
diritti e bolli e
Il Direttore

Addi 7/6/95
Richieste n° 2
n° 8
con - senza urgenza
dall'Avv. Pollicoro
Riscossi
diritti e bolli

Il Direttore

Si rilascia per la prima volta copia

L. n. 270 del 1988

Cons. Stato 21 gennaio 1993, n. 71

Taranto, 10/6/95

Pollicoro

10/6/95

[Signature]

TRIBUNALE DI TARANTO - Ufficio unico notifiche esecuzioni

AVVISO AL CANCELLIERE

di avvenuta notificazione di ~~impugnazione di sentenza civile~~

RICORSO CASSAZIONE

Cron. 16110

Surbo N. 863 Reg. Gen.

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dichiaro di aver notificato in data odierna

ad istanza di Panzilotta Cataldo elett. dom.to presso avv. V. Pollicoro

a A.M.A.T. elett. dom.to presso avv. P. Neri

a _____ elett. dom.to presso avv. _____

l'atto di appello avverso la sentenza emessa dal tribunale - ~~pretura~~ di TARANTO

il 9.5.95 - Sezione LAVORO

Taranto, 9/5/96

Depositato in Cancelleria

15 MAG 1996

GUIDO DESIO
ASSISTENTE UNEP
COSTE DI APPELLO DI LECCE
L'AIUTANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO